

Dibattito Cup al Salone della giustizia di Roma

Antitrust più forte

Autorità all'interno delle professioni

di IGNAZIO MARINO

La riforma delle professioni passa anche per il rafforzamento del ruolo di intervento dell'Antitrust. È una delle misure aggiuntive a quelle inserite nella legge 148/2011 (manovra di ferragosto), nella parte in cui si assegna la delega al governo a riformare il settore entro 12 mesi, che potrebbe vedere prossimamente la luce. L'intenzione di procedere su questo versante, infatti, è contenuta nel documento che il premier Mario Monti ha illustrato all'Ecofin il 29 novembre. Intanto cresce l'attesa fra i rappresentanti di categoria, divisi fra cauto ottimismo e timore per le prossime mosse dell'esecutivo. «Concertazione» è la richiesta dei presidenti degli ordini che si sono incontrati ieri nel corso della prima giornata del Salone della giustizia a Roma. A cominciare da Marina Calderone, numero uno del Comitato unitario delle professioni e dei consulenti del lavoro, che ha inviato una richiesta di incontro a Monti. «Siamo pronti a fare la nostra parte», ha detto, «per il bene del paese ma

siamo pronti anche ad attivarci per difendere un patrimonio che appartiene non solo agli iscritti agli ordini, ma soprattutto ai cittadini che quando si rivolgono a un professionista lo fanno perché ritengono che sia affidabile». Sulla stessa linea Andrea Bonechi, delegato del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti, che si è detto pronto a ragionare con i ministeri competenti per rivedere le regole sulle professioni. A cominciare da quelle più recenti come sulle società tra professionisti aperte ai soci di capitali. «Bisogna correggere quella norma», ha sottolineato, «per questo abbiamo formulato delle modifiche che con un po' di buon senso potranno migliorare l'impianto delle società». Non teme colpi di mano Paolo Setti, vicepresidente del Consiglio nazionale del notaio, perché, dice, «siamo pubblici ufficiali e il nostro numero di iscritti non è chiuso ma programmato dallo stato. Tuteliamo la fede pubblica e non credo sia possibile immaginare un sistema che dall'oggi al domani venga totalmente liberalizzato e aperto a chiunque». Chi non si fida di

questo esecutivo è Maurizio de Tilla, numero uno dell'organismo unitario dell'avvocatura. «Vogliamo attaccare le riserve dei notai e degli avvocati. E noi siamo pronti a convocare un congresso straordinario per difendere le professioni. Per questo motivo l'Oua ha già deliberato di impugnare la legge di stabilità e il suo regolamento attuativo perché con un regolamento non si può intervenire sulla materia. Serve una legge ordinaria». C'è attesa anche sul fronte previdenziale, vista l'intenzione di estendere il metodo contributivo a tutti. «Non sappiamo», ha commentato Andrea Camporese, presidente dell'associazione che rappresenta tutte le casse, «se la misura ci riguarda e quindi restiamo in attesa. Dalla nostra parte abbiamo una legge che in cambio della sostenibilità a 30 anni ci dà la possibilità di determinare il sistema di calcolo più opportuno. Questo non vuol dire ovviamente che il governo non farà questa riforma, ma aspettiamo di vedere delle norme che fino ad oggi sono state solo annunciate».

© Riproduzione riservata

No al riconoscimento pubblico per i senz'albo

No al riconoscimento pubblico delle professioni non regolamentate perché darebbe vita a ordini di «serie B». Con questa motivazione il ministero dello sviluppo economico ha dato parere negativo all'istituzione di un registro ad hoc delle associazioni professionali, previsto dal testo unificato delle «disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini e collegi», licenziato l'altro ieri dalla commissione Attività produttive della Camera, che ha recepito la modifica riformulando interamente l'articolo 4. La proposta di legge è stata inviata alle altre commissioni per i relativi pareri. L'art. 4 disciplinava il «registro delle associazioni professionali» e l'oggetto è stato cambiato in «pubblicità delle associazioni professionali», prevedendo che le stesse «pubblicano sul proprio sito web gli elementi informativi che presentano utilità per il consumatore, secondo criteri di trasparenza, correttezza, veridicità». Lo Sviluppo economico aveva rilevato che «non sembrano condivisibili i prospettati meccanismi di riconoscimento pubblico delle associazioni, che determinerebbero una implicita forma di obbligatorietà dell'associazionismo e una qualificazione delle stesse come ordini minori, a discapito della libertà associativa, da un lato, e della libertà di iniziativa economica e della concorrenza, dall'altro». La legge, invece, riconosce l'autoregolamentazione volontaria «e la qualificazione dell'attività dei soggetti che esercitano le professioni, anche indipendentemente dall'adesione degli stessi a una delle associazioni di cui all'art. 2». La qualificazione della prestazione professionale, inoltre, si basa sulla conformità della medesima alla «normativa tecnica Uni», che le stesse associazioni possono rilasciare al professionista, dimostrando, tra l'altro, di avere le caratteristiche di terzietà tipiche degli enti accreditati da Accredia. «Il testo», commenta Giorgio Berloff, presidente di Assoprofessioni, «mi pare perfettamente idoneo alla tutela del consumatore. Ora chiederemo un incontro con i presidenti delle commissioni, soprattutto la Giustizia, per spiegare che questo testo non entra in conflitto con gli ordini».

Gabriele Ventura

© Riproduzione riservata

Stress, danno non risarcibile per la pensione in ritardo

La Cassa di previdenza non deve risarcire il professionista per lo stress sopportato a causa del ritardo illegittimo nell'erogazione della pensione. Il danno non patrimoniale può essere riconosciuto solo quando viene provata la violazione grave di un diritto costituzionalmente inviolabile, come quello alla salute. È quanto stabilito dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 25691 del 1 dicembre 2011, ha accolto il ricorso della Cassa di previdenza e assistenza dei geometri presentato contro la decisione della Corte d'appello di Firenze che aveva liquidato il danno da stress per l'illegittimo ritardo nell'erogazione della pensione. Insomma in questi casi il professionista ha diritto ai danni non patrimoniali soltanto se prova la violazione di diritti inviolabili della persona. Ad avviso della sezione lavoro, «lo sconcerto per il comportamento ostruzionistico della Cassa e la necessità di promuovere un'azione legale possono essere astrattamente idonei per l'insorgenza di un danno non patrimoniale ove si traducano in una grave violazione dei diritti inviolabili della persona», sempreché sia provato e, prima ancora, allegato, ad onere della parte istante, l'atteggiarsi in concreto della lesione in termini di violazione dell'integrità psicofisica ovvero di nocumento delle generali condizioni di vita personali e sociali». Al contrario, nel caso all'esame, la genericità del mero riferimento svolto nella sentenza allo «stress» conseguente alla necessità di intraprendere un'azione legale si traduce nella sostanziale affermazione di un danno in re ipsa, «con conseguente violazione dei principi di diritto enunciati dalla giurisprudenza a Sezioni Unite in tema di risarcimento del danno non patrimoniale e, in particolare, di quelli concernenti la necessità dell'esistenza di un grave danno, cagionato da fatto illecito, a diritti inviolabili della persona, come tali oggetto di tutela costituzionale, e dell'allegazione, da parte del richiedente, degli elementi di fatto dai quali desumere in concreto l'esistenza e l'entità del pregiudizio». In altri termini la Cassazione ha negato il ristoro al geometra che aveva sostenuto, secondo quanto da lui stesso dichiarato nel ricorso, un forte stress per non aver percepito la pensione entro i termini e soprattutto per aver affrontato una causa finalizzata al raggiungimento di un diritto. Ciò perché ad avviso degli Ermellini, il danno, in questi casi, non è in re ipsa ma va dimostrato e correlato alla violazione di un diritto costituzionalmente garantito.

Debora Alberici

© Riproduzione riservata

Se il capocantiere non vigila l'imprenditore non risponde

L'imprenditore edile non risponde per i danni subiti dall'operaio in seguito alla caduta da un'impalcatura se ha nominato un capocantiere e un coordinatore che non hanno vigilato. Ad allentare la morsa sulla responsabilità a tutti i costi del datore di lavoro in caso di infortuni è la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 44650 del 1° dicembre 2011, ha confermato l'assoluzione nei confronti di un imprenditore accusato di lesioni colpose per la caduta di un operaio da un'impalcatura alta 185 cm. Ma da quanto ricostruito dagli inquirenti era emerso in primo luogo che non erano applicabili al caso le norme antinfortunistiche poste a tutela dei lavori in quota (per impalcature superiori ai due metri). Non solo. L'imprenditore aveva inoltre nominato un capocantiere, assente per malattia il giorno dell'incidente, e un coordinatore, ritenuto colpevole in un altro procedimento con patteggiamento della pena. Dunque, secondo i giudici di merito del Tribunale di Asti, nulla poteva essere rimproverato al datore di lavoro che aveva predisposto tutte le misure a tutela dell'operaio. Contro questa decisione la pubblica accusa ha presentato ricorso in Cassazione osservando che l'altezza dell'impalcato dal quale è caduto l'infortunato sembra rendere non direttamente applicabili le norme antinfortunistiche specificamente dettate per i lavori in quota. Non basta. Secondo la Procura, in considerazione degli obblighi cautelari imposti dall'art. 2087, cod. civ. al datore di lavoro, nel caso di specie residua a carico dell'imprenditore un profilo di colpa generica, atteso che l'altezza dell'impalcato, di poco inferiore ai due metri (cm 185), rendeva la situazione concreta estremamente pericolosa per l'incolumità degli addetti, tenuto conto della eccessiva distanza tra asse e parete dell'edificio (da 50 a 70 centimetri). Dunque il datore di lavoro avrebbe dovuto rimuovere i fattori di rischio presenti in cantiere, dando disposizioni affinché l'impalcato aderisse alla parete del fabbricato, evitando interstizi pericolosi per gli operai. Una tesi, questa, che non ha convinto la quarta sezione penale che, nel confermare l'assoluzione dell'imputato ha ritenuto che l'organigramma aziendale, con la nomina di capocantiere e coordinatore, fosse impeccabile. Anche la Procura generale della Suprema corte, nell'udienza tenutasi al Palazzaccio lo scorso 20 ottobre ha chiesto la conferma della pronuncia di assoluzione dell'imprenditore.

Debora Alberici

© Riproduzione riservata



Le sentenze
sul sito www.italia-oggi.it/documenti

COMMERCIALISTI

Una guida per gestire gli studi

Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ha pubblicato la Guida alla gestione dei piccoli e medi studi professionali, traduzione della Practice Management Guide predisposta dallo Small and Medium Practices Committee dell'Ifac di cui è presidente Giancarlo Attolini, consigliere nazionale del Cndcec delegato alle Attività internazionali. Il documento è stato realizzato per fornire ai professionisti le indicazioni volte a migliorare la gestione dello studio professionale e a svolgere la propria attività in modo efficace. La Guida propone una serie di principi gestionali ed alcune best practice in merito a numerose aree tra cui pianificazione strategica, gestione delle risorse umane, rapporto con il cliente e passaggi generazionali. Il documento è stato concepito come base di partenza da cui è possibile elaborare «prodotti derivati» come materiale didattico, articoli per riviste e siti web, checklist personalizzate o corsi di management.

© Riproduzione riservata



Il testo della guida
sul sito www.italia-oggi.it/documenti